



**Oggetto:** Emergenza COVID-19 - Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n.21 del 17 maggio 2020.

### **Circolare n.17 del 19.5.2020**

A seguito dell'adozione dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.21 del 17.5.2020 sono stati formulati quesiti per i quali si forniscono i seguenti chiarimenti.

#### • **Riferimenti normativi**

Ogni richiamo contenuto nella Ordinanza del Presidente della Regione n.21 del 17 maggio 2020 al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, n.194 del 5 maggio 2020 e ss.mm.ii., considerato il recente intervento di modifica, deve intendersi riferito al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 17 maggio 2020, n.207.

#### • **Art. 6 (servizi alla persona)**

Con riferimento all'articolo 6 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.21 del 17 maggio 2020 e, in particolare, alla autorizzazione a svolgere i servizi alla persona anche a domicilio, si precisa che le prestazioni rese in luogo diverso dai locali destinati all'esercizio dell'attività sono ammesse esclusivamente nei seguenti casi:

- in modo saltuario ed eccezionale, presso il domicilio del cliente in caso di impedimento per ragioni di salute di quest'ultimo;
- presso i luoghi in cui si svolgono eventi e/o spettacoli;
- nei luoghi di cura e nelle case di riposo, di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi oggetto di specifiche convenzioni con pubbliche amministrazioni.

I superiori servizi alla persona a domicilio devono essere espletati dai titolari di imprese, o da loro dipendenti, che esercitano l'attività nel rispetto delle normative vigenti.

#### • **Art. 21 (disposizioni inerenti l'attraversamento dello Stretto di Messina)**

Le autorizzazioni provvisorie e i tesserini attestanti lo status di pendolare dello Stretto già rilasciati ai sensi delle previgenti ordinanze del Presidente della Regione Siciliana conservano la loro validità e, conseguentemente, non deve essere inviata ulteriore richiesta in tal senso, anche al fine di evitare inutili duplicazioni che, oltretutto, rallentano il lavoro degli operatori del DRPC Sicilia addetti al servizio in parola.



Il Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDPC 630/2020  
Dirigente Generale del DRPC Sicilia

*Foti*